



COMUNE DI SILIQUA
Settore socioassistenziale

N. 33 REG. GEN

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3 DATA 12.01.2017

Oggetto: Proroga tecnica della concessione del pubblico servizio di gestione globale della struttura residenziale per anziani di via Manzoni. CIG ZA61B90E6C.

Il responsabile del settore socioassistenziale

PREMESSO che:

- Il Comune di Siliqua è proprietario di una struttura destinata a comunità alloggio per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, con una capienza massima di n. 16 posti letto, sita in via Manzoni 5;
- la suddetta struttura è stata data in concessione, con determinazione n° reg. gen. 297 del 5.3.2009, a seguito di gara pubblica ai sensi dell'art. 30 del D.LGS. 163/2006, all'associazione temporanea d'impresa tra la Cooperativa sociale C.O.S.I. e la Cooperativa sociale Albessedè, per il periodo di cinque anni con decorrenza dal 21.10.2009 sino al 20.10.2014;
- con successivi atti, per motivi legati alle condizioni della struttura e agli interventi necessari per poterla rendere funzionale e a norma, è stato prorogato il termine della convenzione sino alla scadenza contrattuale prevista per il 12 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30.9.2016, con la quale è stato approvato l'indirizzo di affidare in concessione, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, la gestione globale della struttura residenziale per anziani di proprietà comunale in via Manzoni per un periodo di anni tre con possibilità di rinnovo per uguale periodo, mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica e sono state approvate le linee guida per l'espletamento della procedura di gara;

DATO ATTO che, in ottemperanza alla citata deliberazione del Consiglio comunale si sta provvedendo all'elaborazione degli atti necessari per l'effettuazione della procedura ad evidenza pubblica ed è imminente la pubblicazione dell'avviso di gara;

RITENUTO che: - i tempi tecnici per l'espletamento della suddetta gara siano presumibilmente di circa novanta giorni;
-occorra dare continuità al servizio di gestione della comunità alloggio anche al fine di evitare disagi agli utenti;

DATO ATTO che: -il concessionario in scadenza di contratto ha svolto correttamente la prestazione nel periodo di gestione quinquennale;
-con nota prot. 9906 del 4.10.2016 è stato chiesto da parte di questo Comune all'A.T.I. tra la Cooperativa sociale C.O.S.I. e la Cooperativa sociale Albessedè la disponibilità a una proroga del contratto di concessione agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, nelle more dell'espletamento della procedura di gara;
- con nota registrata al protocollo generale del Comune in data 11.10.2016 al n. 10212 il rappresentante legale dell'A.T.I. concessionaria ha manifestato la disponibilità a continuare il servizio agli stessi patti e condizioni del precedente contratto;

RITENUTO pertanto di dover procedere, nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento in concessione del servizio e della formalizzazione di un nuovo contratto, ad una proroga tecnica a decorrere dal 13.10.2016 e sino al 12.01.2017 in modo da poter garantire la prosecuzione del servizio senza che vi siano disagi per gli utenti della struttura;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare l'art.106 comma 11: *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";*

DATO ATTO che nei documenti di gara da cui deriva il contratto in essere, e in particolare nel capitolato, è prevista all'art. 2 la seguente opzione: "L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, successivamente alla scadenza del contratto originario, alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del Dlgs 163/2006";

RITENUTO pertanto che vi siano le condizioni per poter procedere a una proroga del contratto e che l'esercizio della proroga corrisponda al pubblico interesse;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 12 del 30.12.2015, con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente al settore socioassistenziale;

DATO ATTO che:

- l'istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e pertanto si ritiene di dover attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- è stato accertato, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6-7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Siliqua, che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile del Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di procedere, nelle more dell'espletamento della procedura di individuazione del nuovo contraente, ad una proroga tecnica della concessione del servizio di gestione globale della struttura residenziale per anziani di via Manzoni all'A.T.I. tra la Cooperativa sociale C.O.S.I. e la Cooperativa sociale Albessedo, per il periodo di tre mesi, con decorrenza dal 13.01.2017 sino al 12.04.2017, agli stessi prezzi, patti e condizioni attualmente in essere e precisati nel contratto stipulato in data 21.10.2009, n. rep. 824;

2) di dare atto che:

- l'affidamento in oggetto verrà svolto secondo il contratto originario e in conformità anche allo schema di contratto di proroga allegato alla presente, che verrà stipulato in forma di scrittura privata;
- il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e che pertanto non è necessaria l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il responsabile del procedimento è il sottoscritto, che ne ha curato l'istruttoria e ne attesta la correttezza e la regolarità, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il responsabile del settore

